



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

(Adempimenti connessi all'applicazione della Legge 10/1991, dei Regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 412/1993 e D.P.R. 551/1999, nonché delle disposizioni di cui al decreto Legislativo 112/98, D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 e D.P.R. 74/2013, nonché dal D.M. 10 febbraio 2014).

Approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 29 gennaio 2020

INDICE

INDICE	2
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Normativa di riferimento.....	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Ambito di applicazione	4
Art. 5 – Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici	5
Art. 6 - Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore	7
Art. 7 - Documentazione a corredo degli impianti termici.....	8
Art. 8 - Soggetti Responsabili di impianto.....	8
Art. 9 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio.....	10
Art. 10 - Installatori e Manutentori.....	10
Art. 11 – Elenco dei Manutentori accreditati	12
Art. 12 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici	13
Art. 13 - Contributo a carico dei responsabili degli impianti (Bollino verde).....	16
Art. 14 - Oneri di spesa per le ispezioni.....	16
Art. 15 - Requisiti degli ispettori degli impianti termici (verificatori).....	17
Art. 16 - Accertamenti documentali ed ispezioni sugli impianti termici	18
Art. 17 - Impianto disattivato.....	21
Art. 18 - Assenza di impianto termico	22
Art. 19 - Chiusura forzata dell'impianto.....	22
Art. 20 - Adempimenti nuovi impianti o modifiche significative	23
Art. 21 - Norme transitorie	23
Art. 22 - Sanzioni	24
Art. 23 - Norma finale	24
ALLEGATO TECNICO	25
Allegato 1. Normativa di riferimento	25
Allegato 2. Definizioni	27
Allegato 3 - Documentazione a corredo degli impianti termici	34
Allegato 4. Temperatura ambiente e limiti di esercizio	36
Allegato 5. Elenco dei Manutentori accreditati	39
Allegato 6: Accertamenti e ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. 74/2013)	46
Allegato 7. Valori minimi consentiti del rendimento di combustione (All. B DPR 74/2013).	48
Allegato 8 – Contributo a carico dei responsabili di impianto.....	49
Allegato 9 - Modalità operative delle ispezioni sugli impianti termici civili	51
Allegato 10. Sanzioni	58

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. In attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii., del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Titolo II, Parte V) e ss.mm.ii., del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, del D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 e ss.mm.ii. e della L.R. 6 agosto 1999 n. 14 (art. 51 comma 1 lettera d) e s.m.i., il presente regolamento disciplina:
 - a) le procedure, modalità e termini per l'esecuzione degli accertamenti di cui all'Allegato 2, lett. a) e delle ispezioni sugli impianti termici civili per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari, nel seguito indicati "impianti termici", installati negli edifici dei comuni del territorio metropolitano con popolazione fino a 40.000 abitanti, in relazione a:
 - i. il rendimento e il risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della L. 10/1991 e successive modifiche;
 - ii. l'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici, in osservanza degli adempimenti stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
 - iii. l'installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modifiche);
 - iv. la rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti dalle norme in materia ambientale, secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
 - b) le modalità per la trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo di efficienza energetica degli impianti termici civili nei comuni del territorio metropolitano con popolazione fino a 40.000 abitanti;
 - c) la determinazione dei contributi a carico dei responsabili degli impianti termici secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lazio;
 - d) la documentazione e le comunicazioni da trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale;
 - e) l'attività sanzionatoria di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. I riferimenti legislativi e normativi vigenti sono elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Art. 3 - Definizioni

1. Le definizioni inerenti l'attività di ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici, sono stabilite dalla normativa vigente richiamata all'art. 2 e riportata Allegato 1 del presente Regolamento;

2. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 2.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria, come definiti alla lettera gg) dell'Allegato 2 al presente Regolamento, installati nei comuni del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ISTAT. L'elenco dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento è riportato in calce alla tabella 2 dell'Allegato 4.
2. Per i comuni che nell'ultimo censimento ISTAT hanno superato la soglia di 40.000 abitanti, la Città metropolitana di Roma Capitale, salvo diverse indicazioni da parte dei comuni interessati, assicura la continuità del servizio fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della pubblicazione dei dati ISTAT.
3. Su specifica richiesta dei Comuni interessati, la Città metropolitana di Roma Capitale può fornire supporto nell'organizzazione ed esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici civili anche ai comuni del territorio metropolitano con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
4. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all'articolo 283 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n 152/2006, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II dello stesso decreto.
5. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera l-tercies del D. Lgs. 192/2005, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, gli apparecchi quali stufe, caminetti, impianti di riscaldamento localizzato ad energia radiante.
6. Gli apparecchi di cui al comma 5 a servizio di singole unità immobiliari sono assimilabili agli impianti termici di cui al comma 1 e sono soggetti all'applicazione del presente regolamento qualora siano fissi e la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 5 kW;
7. Sono esclusi, altresì, dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
 - b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
8. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i., il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
9. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a

serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. E' comunque necessario che tale condizione sia comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte del Responsabile di impianto utilizzando la modulistica indicata dalla normativa statale o regionale.

Art. 5 – Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e il Regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 disciplinano le fasi di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
2. La Legge 10/1991 agli artt. 25-28 del titolo II “*Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici*” prevede l’obbligo di progettazione per tutti gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e per gli impianti in essi installati, di qualunque potenzialità, con la finalità di contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica;
3. Gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;
4. Il progetto dell’impianto, corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista che attesti la rispondenza alle prescrizioni della L. 10/1991, deve essere allegato alla denuncia di inizio lavori e depositata in Comune (art. 28). In caso di mancata presentazione del progetto e della relazione tecnica, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori fino al compimento del suddetto adempimento e applica la sanzione prevista dall’art. 34 della L. 10/1991;
5. Il D.M. 26 giugno 2015 all’Allegato 1 prevede che in caso di sostituzione dei generatori di calore è necessario il progetto nella condizione *ante operam* (in caso non esista deve essere redatto), un progetto *post operam* con il nuovo generatore e un progetto con indicazioni di miglioria dei consumi energetici da realizzarsi a discrezione del proprietario;
6. L’installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da installatori iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ai sensi del D.P.R. 07/12/1995 n. 581, o nell’Albo Provinciale delle imprese artigiane ai sensi della L. 08/08/1985 n. 443, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii., in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’installazione rese disponibili dall’impresa produttrice, utilizzando materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Nel caso di impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas, il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti anche al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del D.P.R. n. 43 del 2012.
7. L’art. 5 del D.P.R. 412/1993 al comma 9, come modificato dall’art. 17-bis della L. 90/2013, prevede che gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013, sia in immobili unifamiliari che multifamiliari, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Il comma 9-bis, come modificato dal comma 8 dell’art. 14 del D. Lgs. 102/2014, indica i casi in cui è possibile derogare a tale obbligo, e l’art. 9-ter indica le condizioni obbligatorie per accedere alle deroghe, illustrate di seguito:

- a) Sostituzione di generatori di calore individuali, installati prima del 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata, anche nell'ambito di riqualificazione energetica dell'impianto termico. In tal caso è necessario installare generatori di calore alimentati a combustibile gassoso di tipo C (camera stagna) con rendimento di combustione superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59;
- b) Incompatibilità con norme di tutela nazionali, regionali, comunali, degli edifici oggetto dell'intervento (per es. nei centri storici sottoposti a vincoli di tipo conservativo). In tal caso è obbligatorio installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- c) Il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica di realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. In tal caso è obbligatorio installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- d) Ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione funzionali, idonei od adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione. In tal caso è obbligatorio installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- e) Installazione di uno o più generatori ibridi compatti composti da almeno una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore dotati di specifica certificazione di prodotto. In tal caso i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e il rendimento delle pompe di calore deve essere superiore a quello previsto all'articolo 4 comma 6 lettera b) del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59.

In tutti i casi, i terminali di scarico devono rispettare le distanze previste dalla vigente norma tecnica UNI7129/2015;

- 8. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 37/2008, l'impresa al termine dei lavori di installazione, ristrutturazione o sostituzione di impianti termici, deve rilasciare la **dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte**, in cui deve riportare gli estremi del professionista, barrare le caselle relative agli allegati obbligatori che fanno parte integrante del certificato e che devono essere allegati per legge:
 - a) Progetto/schema impianto ai sensi della L.10/1991 e D.M. 26/06/2015 (completo di Attestato di Qualificazione Energetica in caso di nuovo impianto), timbrato e firmato in originale dal responsabile tecnico della ditta impiantista in caso di impianto ordinario, da un professionista iscritto all'albo negli altri casi;
 - b) Relazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati, timbrata e firmata in originale dal tecnico o professionista;
 - c) Riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
 - d) Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla CCIAA da non oltre sei mesi.

Gli allegati obbligatori devono essere tutti timbrati e firmati in originale dal titolare della ditta impiantista. Il progetto deve essere firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista (per impianti ordinari) o da un professionista iscritto all'albo professionale.

- 9. La **Manutenzione** degli impianti termici deve essere eseguita da manutentori o ditte iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane abilitate, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio

2008, n. 37 e ss.mm.ii.. Al termine dei lavori il manutentore deve compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica in tutte le sue parti, barrando con una X le voci interessate e riportare eventuali Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni per il tipo di generatore sottoposto a manutenzione; inoltre, deve compilare il libretto impianto completo nelle sue parti;

10. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale o di ristrutturazione o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti ibridi, si applica anche quanto stabilito dal punto 5.3.1, Allegato 1 al decreto 26 giugno 2015 *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*.

Art. 6 - Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore

1. Ai sensi dell'art. 51 comma 1 lettera d) della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 come modificato dall'art. 21 della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, sono delegate alla Città metropolitana di Roma Capitale le competenze in materia di controlli sull'installazione dei contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali nei comuni del territorio metropolitano con popolazione fino a 40.000 abitanti (ultimo censimento permanente ISTAT).
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102/2014 e ss.mm.ii, i condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme tecniche UNI 10200 e UNI TS 11300 e prevede la redazione del progetto di rilievo per determinare il fabbisogno energetico di ogni immobile, il progetto della termoregolazione, il calcolo delle prerogative delle valvole termostatiche, la determinazione delle tabelle millesimali per l'attribuzione della quota involontaria, la certificazione della potenza termica dei terminali esistenti e il progetto del nuovo circolatore inverter (pompa) e del contaenergia a valle del generatore di calore;
4. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se quest'ultima è prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200;
5. Il progettista dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore condominiale centralizzato è tenuto a fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo. Inoltre, deve verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
6. Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l'impianto di distribuzione del calore (ad esempio la sostituzione, lo spostamento o il nuovo inserimento di uno o più caloriferi), che potrebbero richiedere il

rifacimento del progetto per eventuale variazione delle tabelle millesimali e nuova parametrizzazione del ripartitore.

7. La Città metropolitana di Roma Capitale provvede agli accertamenti e controlli come definiti all'Allegato 2 lettera a) per la corretta installazione dei sistemi ed invia alla Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di impianti termici, le anagrafiche delle utenze, entro i termini indicati dalla stessa Regione;
8. Il proprietario dell'unità immobiliare che pur avendone l'obbligo, non installa il previsto sotto-contatore come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16 comma 6 dello stesso decreto. **La sanzione non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.**
9. Il proprietario dell'unità immobiliare che pur avendone l'obbligo, non installa i previsti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16 comma 7 dello stesso decreto. **La sanzione non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.**
10. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16 comma 8 dello stesso decreto.

Art. 7 - Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Gli impianti termici devono essere muniti della documentazione elencata nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

Art. 8 - Soggetti Responsabili di impianto

1. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 192/2005 e degli artt 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013, *l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione* dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al *responsabile dell'impianto* che può delegarli ad un terzo di comprovata capacità tecnica, economica ed organizzativa che se ne assuma la responsabilità (*terzo responsabile*);
2. Il responsabile dell'impianto è il proprietario o i proprietari ovvero l'Amministratore nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso che il proprietario sia soggetto diverso da persona fisica; nel caso di unità immobiliare dotata di impianto termico individuale, la figura dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla conduzione, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche;

3. L'assunzione, la rinuncia o la revoca dell'incarico di "*terzo responsabile*" dovranno essere annotate negli appositi spazi predisposti nel libretto d'impianto e dovranno essere comunicate alla Città metropolitana di Roma Capitale entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013.
4. L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un *Terzo responsabile*. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale la sua nomina di Amministratore, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
5. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Per tale tipologia di impianti, la mancanza dei suddetti requisiti rende nulla a tutti gli effetti la delega di *terzo responsabile*.
6. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'immobile o dell'unità immobiliare, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. I precedenti libretti di impianto o libretti di centrale sono conservati dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di sostituzione e in caso di dismissione dell'impianto.
7. Nel caso di impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione e in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale o l'aggiornamento del libretto di impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione e verifica della sicurezza e funzionalità dell'impianto, da parte della ditta installatrice o da tecnico da essa delegato, abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
8. I soggetti responsabili hanno l'obbligo di far eseguire sull'impianto termico le verifiche periodiche previste dalla legge, nonché tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si rendano necessarie al fine di minimizzare il consumo energetico, gestire l'impianto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e accertarsi che i soggetti a cui sono affidate le operazioni di manutenzione e le verifiche periodiche sull'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalle vigenti normative, provvedendo nel contempo a mantenere aggiornato il libretto di impianto.
9. I soggetti responsabili di impianto hanno l'obbligo di consentire l'effettuazione delle visite di controllo che la Città Metropolitana di Roma Capitale dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 legge 10/1991 e dall'art. 9 del D.P.R. 74/2013 firmando, per presa visione, il rapporto di ispezione compilato al termine delle operazioni, nonché di provvedere ad effettuare sull'impianto, ove richiesto, tutti gli interventi prescritti nel corso delle suddette visite al fine di sanare eventuali non conformità riscontrate.
10. In caso di riattivazione di un impianto disattivato, i soggetti responsabili hanno l'obbligo di richiedere l'intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell'impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica.
11. Il cambio di responsabilità (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile) deve essere comunicato a cura del nuovo responsabile alla Città metropolitana di Roma Capitale:
 - a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;

- b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art. 6 comma 5 lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 2 giorni lavorativi.

Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando la modulistica indicata dalla Regione Lazio o dall'ENEA nelle "Linee Guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013";

12. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, anche le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.
13. Ai sensi dell'articolo 287. *Abilitazione alla conduzione* del D. Lgs. 152/2006, per tutti gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, è obbligatorio individuare il Conduttore, che deve essere munito di un apposito patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata con legge regionale.
14. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D. Lgs. 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 5 dello stesso decreto.

Art. 9 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio

1. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale deve essere effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 dello stesso decreto;
2. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva devono essere rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.
3. I periodi di accensione e le zone climatiche dei comuni fino a 40.000 abitanti di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale sono riportate nelle tabelle 4.1 e 4.2 dell'Allegato 4 al presente Regolamento.

Art. 10 - Installatori e Manutentori

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi della L. 46/1990, come modificata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., con attestazione professionale e iscrizione presso l'Albo della Camera di Commercio. **Nel caso in cui ci si avvalga di manutentori non abilitati, la manutenzione effettuata non è valida e il responsabile dell'impianto è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 192/2005 per mancato svolgimento delle operazioni di controllo e manutenzione.**
2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso

e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 74/2013, nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manuttrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. n. 43 del 2012.

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.
4. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo e dalla buona regola tecnica.
5. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del medesimo D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014). Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato per 5 anni come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite precedentemente sull'impianto.
6. Gli installatori e i manutentori hanno l'obbligo di:
 - a. in caso di interventi di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di un impianto esistente, **redigere e sottoscrivere la dichiarazione di conformità**, completa degli allegati obbligatori indicato all'art. 5 comma 8 del presente Regolamento;
 - b. in caso di interventi di mera sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (Es mera sostituzione della caldaia), redigere la dichiarazione di conformità limitatamente alle modifiche apportate, mentre per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento resta valida la dichiarazione rilasciata dall'installatore. L'intervento si può definire di "*mera sostituzione*" solo nel caso in cui sia già esistente il progetto dell'impianto. Nel caso in cui non sia presente il progetto dell'impianto, deve essere redatto, da un professionista iscritto ad Albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta ai sensi dell'art. 5 del DM 37/08, un progetto *ante-operam* alla sostituzione, un progetto *post-operam* con nuovo componente sostituito (es. caldaia) ed un progetto di suggerimento per interventi migliorativi di ulteriore riduzione dei consumi energetici, da realizzarsi a discrezione del proprietario dell'impianto;
 - c. redigere e rendere noto, in forma scritta, al Responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, una dichiarazione con:
 - i. l'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - ii. la frequenza con cui le suddette operazioni devono essere effettuate.La suddetta dichiarazione deve essere parte integrante del libretto di impianto.
 - d. eseguire, su incarico del Responsabile di impianto, le operazioni di manutenzione nel rispetto della normativa vigente ed a regola d'arte; al termine di ogni intervento deve redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia e il rapporto di

efficienza energetica in triplice copia. Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto di controllo e le relative copie per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto (libretto); una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte dell'autorità competente. Una copia del rapporto di efficienza energetica è trasmessa entro 30 giorni, a cura del manutentore, alla Città metropolitana di Roma Capitale unitamente all'attestazione di pagamento del *bollino verde*, acquistato in modalità telematica tramite il sistema PagoPA, pagamenti online, della Città metropolitana di Roma Capitale.

- e. aggiornare il libretto di impianto in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione.
7. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa) possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato e ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.
8. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del D- Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di potenza termica nominale superiore alla soglia di cui al comma 1 lettera g) del predetto articolo, l'installatore verifica e dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del predetto decreto. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità consegnato al responsabile dell'impianto che deve allegarlo al libretto di impianto. Le stesse dichiarazioni sono trasmesse alla Città metropolitana di Roma Capitale con le modalità di cui all'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Se il responsabile dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto al soggetto committente, il quale lo mette a disposizione del responsabile dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
9. Qualora il manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo deve provvedere ad informare il responsabile dell'impianto e, ove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.
10. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2 del D. Lgs. 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 6 dello stesso decreto. La Città metropolitana di Roma Capitale ne dà comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 11 – Elenco dei Manutentori accreditati

1. La Città metropolitana di Roma Capitale istituisce l'Elenco dei Manutentori accreditati (di seguito Elenco Manutentori), con l'obiettivo di:
 - a) favorire l'esecuzione dei controlli di manutenzione e di verifica dell'efficienza energetica sugli impianti di riscaldamento e di condizionamento del territorio metropolitano;
 - b) incentivare, uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione e di verifica degli impianti termici e di condizionamento presenti sul territorio;

- c) disciplinare le procedure per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti, riguardante anche lo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici;
 - d) ridurre notevolmente i disagi ai cittadini in termini di tempo per la compilazione e la consegna delle relative pratiche;
2. L'iscrizione nell'Elenco Manutentori è condizione necessaria per l'acquisto dei *Bollini Verdi* virtuali da applicare sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica e per utilizzare l'interfaccia *E-manutentori* predisposta dalla Città metropolitana per la trasmissione di dati e documenti.
 3. Le ditte che richiederanno l'iscrizione nell'Elenco Manutentori dovranno sottoscrivere il Protocollo di Adesione riportato al punto 2 dell'allegato 5 al presente Regolamento, e rispettare le procedure operative per la trasmissione dei dati definite dalla Città metropolitana.
 4. La validità dell'iscrizione nell'Elenco dei Manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale decorre dalla data di comunicazione di esito positivo della domanda di iscrizione e non ha scadenza, fatta salva la verifica del permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;
 5. Le Ditte che intendono iscriversi nell'Elenco dei Manutentori devono, in seguito all'emanazione dell'avviso pubblico secondo lo schema riportato al punto 1 dell'allegato 5, farne apposita richiesta trasmettendo alla Città metropolitana di Roma Capitale:
 - a) La domanda di iscrizione compilata e firmata secondo il fac-simile riportato al punto 3 dell'Allegato 5 al presente Regolamento (Modulo scaricabile dal sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale: <https://www.cittametropolitanaroma.it>);
 - b) Un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
 - c) Il Protocollo di Adesione riportato al punto 2 dell'allegato 5 al presente Regolamento debitamente firmato (scaricabile dal sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale: <https://www.cittametropolitanaroma.it>);
 6. La Città metropolitana, tramite gli Uffici del Servizio incaricato, verificherà la regolarità di quanto dichiarato e procederà all'accettazione della richiesta inserendo l'istante nell'Elenco. La mancata o errata compilazione o l'assenza di uno o più campi del Modello di richiesta indicati come necessari, comporterà l'invalidazione d'ufficio della dichiarazione.
 7. Le Ditte richiedenti l'iscrizione all'Elenco dei manutentori dovranno essere abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 per le tipologie impiantistiche previste dall'art. 1 comma 2 lettere c), d) ed e).
 8. Il personale e le ditte manutentrici di impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, devono essere certificati e iscritti al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate ai sensi del DPR 43/2012.
 9. Le Ditte che richiedono iscrizione all'Elenco manutentori dovranno essere in possesso degli strumenti necessari per effettuare le operazioni di manutenzione.

Art. 12 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. Il D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., che ha recepito la Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (Direttiva Energy Performance of Building Directive, EPBD, 2002/91/CE) all'art. 6 ha stabilito che in fase di costruzione, ristrutturazione, compravendita o locazione di un edificio, il costruttore o il proprietario si devono dotare dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.),

con validità massima di 10 anni e obbligo di aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'A.P.E. deve indicare la prestazione energetica dell'edificio e raccomandazioni sui possibili interventi migliorativi sull'involucro e sugli impianti che permettono di risparmiare energia e che risultino economicamente convenienti. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita o di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa prevista rispettivamente dai commi 8 o 9 dell'art. 15 del D. Lgs. 192/2005;

2. La L. 90/2013, che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE, subentrata alla 2002/91/CE, ha modificato il D. Lgs. 192/2005 definendo le linee guida per la certificazione energetica degli edifici, le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed esistenti in funzione dell'ambito di intervento, la nuova classificazione energetica (dalla classe A, a maggior efficienza energetica alla classe G a minore efficienza), nonché le prescrizioni minime degli "Edifici ad energia quasi Zero", ossia edifici che, grazie ad un'attenta progettazione che prevede isolamenti, fonti rinnovabili e impianti performanti, hanno una elevata efficienza energetica (NZEB). Dal 2021 tutti i nuovi edifici dovranno essere costruiti NZEB e l'obbligo è anticipato al 2019 per gli edifici pubblici;
3. Il DM 26 giugno 2015 ha esteso le classi di efficienza energetica fino alla classe A4, ad elevata efficienza;
4. I controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uso dei servizi resi (climatizzazione invernale e estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria);
5. Il controllo di efficienza energetica verifica:
 - a) Il *sottosistema di generazione* come definito alla lettera qq) dell'allegato 2 del presente Regolamento;
 - b) La verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) La verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d) La verifica del tiraggio della canna fumaria per l'espulsione dei prodotti della combustione, ove presente;
6. I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) in caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) in caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto (Es. ricambi sull'alimentazione del gas e del ventilatore interno);
7. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013, salvo diversa indicazione regionale, per gli impianti di cui al comma 4 i controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui al comma 6 si eseguono contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica, secondo la periodicità

riportata nella tabella A allegata al D.P.R. 74/2013 e nella tabella 6.1 dell'Allegato 6 al presente Regolamento;

8. Ferme le periodicità di cui al precedente comma 7, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell'impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Ristrutturazione dell'impianto termico;
 - b) Sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell'impianto termico;
 - c) Riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato.
9. Per determinare la potenza da considerare, al fine di individuare gli impianti termici soggetti all'obbligo del controllo dell'efficienza energetica, nonché per determinare la periodicità del controllo, occorre:
 - a) Per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 5 kW, se contemporaneamente sono:
 - i. Alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
 - ii. Inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - b) Per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 12 kW, se contemporaneamente:
 - i. Sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - ii. Sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
 - iii. Producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);
 - c) Per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.
10. Il rendimento di combustione rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013 e nella tabella dell'Allegato 7 al presente Regolamento;
11. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013, secondo i modelli emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014), che farà sottoscrivere, per presa visione, anche al Responsabile dell'impianto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto, una copia è trattenuta dal Manutentore per almeno 5 anni, ed una copia è trasmessa, salvo diverse indicazioni della Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale;
12. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Città metropolitana di Roma Capitale dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di rilascio (data del controllo), esclusivamente per via telematica, a cura del manutentore o del terzo responsabile accreditato ed iscritto all'Elenco dei Manutentori di cui all'Allegato 5 del presente Regolamento, unitamente all'attestazione di pagamento del *Bollino verde* di cui all'art. 13 del presente Regolamento;

13. Per gli impianti di cui all'art. 9 comma 4 del D.P.R. 74/2013, il rapporto di controllo di efficienza energetica che attesti la rispondenza dell'impianto termico ai minimi di rendimento di combustione fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 nonché la sua sicurezza nel funzionamento, corredato del relativo contributo di spesa "*bollino verde*", costituisce "certificazione" di impianto termico. In mancanza di uno dei requisiti indicati, l'impianto è considerato a tutti gli effetti come non certificato; per tali impianti la Città metropolitana di Roma Capitale provvede a prescrivere al responsabile dell'impianto l'immediata esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento, anche senza effettuare sull'impianto stesso una ispezione di controllo.
14. Al responsabile dell'impianto, nel caso in cui sull'impianto termico si sia evidenziato un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge, sarà contestata la violazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 10/91 ed applicata la sanzione prevista all'art. 34, comma 5, della stessa Legge.

Art. 13 - Contributo a carico dei responsabili degli impianti (*Bollino verde*)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della L. 18/04/2005 n. 62 e del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'art. 10 comma 3 lettera c) del D.P.R. 74/2013, per assicurare la copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti e alla connessa attività di informazione e formazione, è prevista la corresponsione di un contributo da parte del responsabile dell'impianto, da articolare in base alla potenza dell'impianto;
2. In occasione del controllo obbligatorio di efficienza energetica il manutentore dovrà provvedere in maniera telematica – con acquisto di bollino virtuale – denominato "*bollino verde*", al pagamento del contributo di cui al comma 1 dovuto alla Città metropolitana di Roma Capitale. Il "*bollino verde*", deve essere acquistato anticipatamente per via telematica dal manutentore iscritto nell'Elenco Manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale con le modalità indicate sul portale dei pagamenti PagoPA, pagamenti online dell'Ente, e allegato al rapporto di controllo di efficienza energetica al momento della trasmissione per via telematica;
3. Il *Bollino verde* può essere acquistato solo dai manutentori iscritti nell'Elenco Manutentori;
4. L'importo del *bollino verde*, differenziato in base alla potenza degli impianti e stabilito secondo i criteri indicati dalla regolamentazione regionale, è riportato nella tabella 8.1 dell'Allegato 8 al presente Regolamento.
5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 3 lettera c) del D.P.R. 74/2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività oggetto del presente regolamento;

Art. 14 - Oneri di spesa per le ispezioni

1. Gli impianti per i quali non sia pervenuto, per il periodo di validità della certificazione precedente all'anno in corso (rispettivamente: quadriennio, biennio o anno, in relazione alla fascia di potenza), il rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di spesa *Bollino verde*, saranno soggetti ad ispezione con onere a carico del responsabile dell'impianto. Tali controlli sono definiti nel seguito "*controlli d'ufficio*";
2. Gli impianti in regola con la certificazione indicata all'articolo 12. – Controllo di efficienza energetica degli impianti termici, corredata dell'attestazione di pagamento del *bollino verde* e ricevuta della trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni dalla data del controllo, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa per l'ispezione. Tali ispezioni sono

definiti nel seguito “*controlli a campione*” e saranno effettuati nella misura di almeno il 5% degli impianti autodichiarati;

3. Le tariffe per le ispezioni a pagamento, differenziati per tipologia di impianto, sono definiti in conformità ai criteri stabiliti dalla regolamentazione della Regione Lazio, e sono riportati nella Tabella 8.2. dell’Allegato 8 al presente Regolamento. La tabella riporta, altresì, il rimborso forfetario per mancato appuntamento o diniego all’accesso per la verifica, i costi dell’onere aggiuntivo per la ripetizione dell’ispezione per cause imputabili al responsabile dell’impianto e le penalità applicate a carico degli utenti morosi;
4. Il controllo sull’impianto effettuato su richiesta del responsabile dell’impianto o da un terzo che utilizza l’impianto (per es. controllo sull’impianto condominiale effettuato da un singolo condomino) è considerato *controllo d’ufficio*, indipendentemente dal fatto che l’impianto stesso sia stato certificato oppure no e l’onere di spesa è posto totalmente a carico di colui che ha richiesto il controllo;
5. Qualora l’ispezione debba essere ripetuta per causa imputabile al responsabile dell’impianto, sarà gravata di un onere di spesa, in aggiunta all’onere per il controllo, pari alla metà di quello relativo al controllo d’ufficio corrispondente alla fascia di potenza, riportate nella Tabella 8.2 dell’Allegato 8. Nel calcolo del suddetto onere aggiuntivo, non si dovrà tenere conto del numero di generatori di calore a servizio dell’impianto ma solo della potenza complessiva dell’impianto stesso. Tale onere aggiuntivo sarà applicato sia ai controlli a campione che a controlli d’ufficio e si applica anche se al momento del controllo l’impianto risulti disattivato o rimosso. L’onere aggiuntivo non potrà essere applicato, per lo stesso controllo, più di due volte;
6. Il costo della verifica (“ispezione”) dell’impianto deve essere versato alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni dall’effettuazione della stessa, risultante dal relativo verbale redatto e sottoscritto dal verificatore con le modalità indicate sul portale dei pagamenti PagoPA, pagamenti online, del sito Istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo al verificatore;
7. Il pagamento effettuato oltre 30 giorni dall’effettuazione della verifica e fino a 120 giorni (ravvedimento operoso) è soggetto alle penalità indicate nella Tabella 8.2. dell’Allegato 8 al presente Regolamento. Si considera omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo di 120 giorni dalla data dell’ispezione come risulta dal rapporto di ispezione, ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento da parte della Città metropolitana di Roma Capitale;
8. Dopo tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l’integrale pagamento del dovuto nei termini fissati, la Città metropolitana di Roma Capitale adotterà la procedura coattiva di riscossione secondo le norme di cui agli artt. 1218-1219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91-bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta di interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del credito vantato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore a € 300,00.

Art. 15 - Requisiti degli ispettori degli impianti termici (verificatori)

1. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni degli impianti termici è in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dall’Allegato C al D.P.R. 74/2013:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all’art. 4, comma 1, D.M. n. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;

- b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti
2. Gli ispettori (o verificatori) sono “Pubblici Ufficiali” ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale, riconoscibili da una tessera personale. Essi svolgono, per conto della Città metropolitana di Roma Capitale, le ispezioni presso gli impianti termici per controllarne lo stato di efficienza e fornire indicazioni sui provvedimenti da adottare qualora gli impianti controllati non rispondano alle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi di energia e di controllo dell’inquinamento atmosferico. Gli ispettori sono vincolati dal segreto professionale.
 3. La figura di ispettore degli impianti termici è incompatibile con la funzione di progettista, installatore, manutentore e certificatore energetico degli impianti termici controllati, nonché con la funzione di dipendente di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici e con la funzione di venditore di energia.
 4. È facoltà della Città Metropolitana di Roma Capitale attribuire l’incarico di ispettore/verificatore d’impianto a personale alle dirette dipendenze dell’Ente, sia a tempo indeterminato, sia con contratto a termine, ovvero che intrattenga con l’Ente un rapporto di consulenza, sulla base del titolo di studio ad indirizzo tecnico nonché delle precedenti esperienze lavorative in mansioni attinenti il campo di attività in questione.
 5. Ai sensi dell’art. 31 comma 3 della Legge 10/91 e dell’art. 9 comma 5 del DPR 74/2013, le attività di ispezione sugli impianti termici possono essere affidate ad organismo esterno all’Ente avente i requisiti previsti nell’allegato C al DPR 74/2013.
 6. L’Ente conserva, comunque, la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche ad affidamento in corso, l’idoneità dell’organismo esterno affidatario nonché la qualificazione individuale dei singoli tecnici che operano direttamente sugli impianti termici.

Art. 16 - Accertamenti documentali ed ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. n. 74/2013 e dell’art. 21 della L.R. n. 7/2018, la Città metropolitana di Roma Capitale effettua gli accertamenti documentali e le ispezioni *in situ* per la verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti, nonché dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
2. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) Impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW;
 - b) Impianti a ciclo frigorifero/pompe di calore con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) maggiore di 12 kW;
 - c) Impianti cogenerativi di qualsiasi potenza.
3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di

controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è sostitutivo dell'ispezione.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ordina ai responsabili degli impianti l'esecuzione degli adeguamenti eventualmente necessari, entro un termine stabilito.
5. Qualora venga trasmesso un rapporto di controllo di efficienza energetica nel quale il rendimento di combustione sia inferiore al minimo di legge o nel caso venga evidenziata una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto sarà oggetto di visita ispettiva da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, con addebito dei costi secondo quanto riportato nella Tabella 8.2. dell'Allegato 8 al presente Regolamento.
6. L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentire l'ispezione comporta la richiesta di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D.L.gs. 23/05/2000 n. 164 oltre alla responsabilità di cui all'art. 340 codice penale (Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica).
7. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accertati, la Città metropolitana di Roma Capitale può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
8. L'ispezione degli impianti termici comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto.
9. La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della L.R. 6 agosto 1999 n. 14 art. 51 comma 1 lett. d) come modificato dall'art. 21 della L.R. 22 ottobre 2018 n. 7, effettua anche le ispezioni sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuato anche non contemporaneamente alle ispezioni sull'efficienza dell'impianto termico.
10. La Città metropolitana di Roma Capitale può procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui al D. Lgs. 102/2014 art. 16 commi 6 e 7.
11. Le ispezioni sono svolte:
 - a. *D'ufficio*, su tutti gli impianti termici per i quali non risulta trasmessa alla Città metropolitana di Roma Capitale l'autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo di efficienza energetica (Allegato al Decreto Ministeriale 10/02/2014 + attestazione di pagamento del *Bollino Verde*) o risulta prodotta una autodichiarazione non valida perché carente di dati obbligatori o non leggibile. L'ispezione è finalizzata alla verifica dell'osservanza delle norme relative allo stato di esercizio e manutenzione, al contenimento dei consumi di energia e, ove previsto, all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ed è a pagamento, secondo le tariffe riportate nell'Allegato 8 al presente Regolamento.
 - b. *a campione*, su almeno il 5% degli impianti autodichiarati, cioè su impianti sottoposti a manutenzione ordinaria e alla prova di combustione entro i tempi previsti, per i quali entro i 30 giorni successivi sia stata inoltrata alla Città Metropolitana di Roma Capitale tutta la

documentazione prevista e il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 12 comma 5 del presente Regolamento. L'ispezione è finalizzata al riscontro della veridicità dei dati dichiarati ed è a titolo gratuito.

I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto.

12. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai criteri e alle priorità previsti dall'art. 9 comma 9 del D.P.R. 74/2013:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento documentale siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7 del D.P.R. 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013.
13. La Città metropolitana di Roma Capitale può effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente.
14. Le ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta da parte del Responsabile dell'impianto o da un terzo che utilizza l'impianto (es. condomino per impianti condominiali) e i relativi costi sono posti a carico del soggetto che ne fa richiesta.
15. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013 sono esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 74/2013, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
17. L'accertamento, nel corso dell'ispezione, della mancata effettuazione dell'ultima operazione di controllo e manutenzione secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa prevista dal dall'art. 15 comma 5 dello stesso decreto.
18. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una

tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

19. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
20. Le modalità operative delle ispezioni sono riportate nell'Allegato 9 al presente Regolamento.

Art. 17 - Impianto disattivato

1. Ai fini del presente regolamento, è considerato impianto termico disattivato l'impianto termico non collegato ad alcuna fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo di esempio: privo di generatore di calore, di contatore del combustibile, di serbatoio del combustibile, di impianto di distribuzione e/o di radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto. A solo titolo esemplificativo, sono da considerare "disattivati":
 - a. un impianto termico il cui generatore di calore sia stato scollegato idraulicamente dall'impianto mediante distacco delle tubazioni;
 - b. un impianto termico funzionante a gas, ove sia stata interrotta la fornitura del gas dalla società erogatrice;
 - c. un impianto termico, nel quale uno o più dei componenti essenziali necessitino dell'elettricità per funzionare, ubicato in luogo in cui sia stata sospesa la fornitura dell'energia elettrica.
2. Non può considerarsi "disattivato" un impianto termico non funzionante unicamente in relazione a guasti o malfunzionamenti del generatore di calore e/o altro componente dell'impianto stesso.
3. I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, corredata da una dichiarazione a firma di un manutentore abilitato che attesti che la disabilitazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale, deve essere allegata al libretto di impianto.
4. Tutti gli impianti termici disattivati sono soggetti a controllo da parte della Città metropolitana di Roma Capitale al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.
5. Se all'atto del controllo l'impianto termico risulta disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prescritta, l'ispezione sarà con oneri a carico dell'utente;
6. Nel caso in cui, nel corso dell'ispezione la documentazione richiesta relativa alla disattivazione dell'impianto non sia stata esibita, saranno dati al responsabile 15 giorni di tempo per inviare tale documentazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
7. La riattivazione di un impianto disattivato può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale, entro il termine di 60 giorni dall'intervento, del relativo rapporto e, quando prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, con

indicazione, nel campo osservazioni, che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico o del singolo generatore.

Art. 18 - Assenza di impianto termico

1. Nel caso si riscontri presso l'unità immobiliare l'inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, il controllo sarà considerato come "censimento", non gravato da alcun onere di spesa a carico del responsabile, fatti salvi gli oneri dovuti a causa di spostamenti della data del controllo, assenza o rifiuto a precedenti controlli.
2. Sul verbale della visita di controllo, oltre alla situazione riscontrata, dovranno essere, comunque, riportate tutte le necessarie informazioni relative all'unità immobiliare ed al suo proprietario e/o occupante, in modo da consentire il successivo aggiornamento del catasto impianti.

Art. 19 - Chiusura forzata dell'impianto

1. Il provvedimento di chiusura forzata dell'impianto termico potrà essere adottato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, nei seguenti casi:
 - a) Qualora il responsabile dell'impianto risulti assente al controllo, ovvero rifiuti l'effettuazione del controllo, per più di una volta, pur essendo stato regolarmente preavvisato;
 - b) Qualora il responsabile dell'impianto non abbia provveduto ad eseguire sull'impianto termico gli interventi di adeguamento richiesti a seguito di controllo documentale o ispezione.
2. La procedura di chiusura forzata prevede la comunicazione mediante PEC o R.A.R. al responsabile dell'impianto, nella qual si preannuncia l'avvio del procedimento nei suoi confronti e lo si invita a mettersi in contatto entro 15 giorni con l'Ente per regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, la Città metropolitana di Roma Capitale provvede a:
 - a) per tutti gli impianti, a chiedere alle Autorità ed agli Enti competenti (in particolare al Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto ed al Comando Provinciale dei VV.FF.), la chiusura forzata dell'impianto termico per ragioni di pubblica incolumità, motivate dalla possibile pericolosità dell'impianto stesso, non essendo stato possibile effettuare su di esso i controlli di legge;
 - b) per gli impianti funzionanti con gas di rete, fermo restando quanto previsto alla lettera a), a chiedere all'azienda erogatrice la sospensione della fornitura all'unità immobiliare in cui è ubicato l'impianto, in forza di quanto previsto all'art.16 - comma 6 del D. Lgs. 23.05.2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.ii.mm.;
3. Il procedimento di chiusura dell'impianto potrà essere sospeso in qualunque momento se il responsabile dell'impianto si impegnerà per scritto a regolarizzare, con modalità concordate con l'Ente, la propria posizione;
4. Il provvedimento potrà essere annullato solo ad avvenuta effettuazione del controllo e/o ad avvenuto adeguamento delle anomalie riscontrate.

Art. 20 - Adempimenti nuovi impianti o modifiche significative

1. Il responsabile degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, proprietario, conduttore, amministratore o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, comunica entro 30 giorni all'autorità competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di nuova installazione o che siano stati oggetto di ristrutturazione, inclusa la sostituzione dei generatori di calore, nonché le eventuali successive modifiche significative, trasmettendo la scheda identificativa dell'impianto aggiornata, utilizzando la modulistica indicata dalla Regione Lazio o dall'ENEA nelle "Linee Guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013".

Art. 21 - Norme transitorie

1. In relazione alle competenze conferite alle Regioni di disciplinare i criteri, in applicazione del Regolamento di cui al D.P.R. n. 74/2013, individuando in particolare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici ed un più efficace svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento ed ispezione, si stabilisce che:
 - a. In attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 che ha esteso le norme di cui trattasi a tutte le tipologie di impianti destinati alla climatizzazione estiva o invernale degli edifici nonché alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, in relazione alla costituzione di un catasto degli impianti termici, in applicazione dell'art. 9 comma 7 dello stesso D.P.R. 74/2013, si rende necessaria l'integrazione dell'anagrafe degli impianti termici con le seguenti tipologie di impianti:
 - i. impianti di condizionamento fissi, utilizzati per il solo raffrescamento dell'aria nella stagione estiva, la cui potenza utile complessiva sia uguale o maggiore di 12 kW;
 - ii. impianti di climatizzazione fissi a pompa di calore, utilizzati sia per raffrescamento estivo che per riscaldamento invernale, la cui potenza utile complessiva sia uguale o maggiore di 12 kW;
 - iii. sottostazioni di scambio collegate ad impianto di teleriscaldamento;
 - iv. impianti di cogenerazione (o trigenerazione) che utilizzano il calore residuo per il raffrescamento e/o riscaldamento degli ambienti.
 - b. In adempimento alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, richiamate dall'art. 10, comma 4, lett. a) del DPR 16 aprile 2013, n. 74, per tutti gli impianti, nuovi o già esistenti alla data del 01 giugno 2014, destinati alla climatizzazione estiva o invernale degli edifici nonché alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, ricadenti nelle tipologie sopra indicate, il Responsabile dell'impianto, proprietario, conduttore, amministratore o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, dovrà provvedere a dichiarare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, quale ente competente in materia di controlli, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'ubicazione e le principali caratteristiche dell'impianto di proprietà o dallo stesso gestito, ubicato sul territorio di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. I manutentori dovranno trasmettere i rapporti di controllo esclusivamente per via telematica tramite l'interfaccia **E-manutentori** della Città metropolitana di Roma Capitale sul sito istituzionale <https://www.cittametropolitanaroma.it>. E' consentita la trasmissione con altre

modalità solo per il periodo transitorio di 6 mesi dalla data di adozione del presente Regolamento.

Art. 22 – Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente Regolamento vigono le sanzioni previste dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10, dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., dal D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, dal titolo II alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e dalla regolamentazione regionale;
2. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici saranno imputate al Responsabile dell'impianto di cui all'art. 8 del presente regolamento. Qualora si rilevino difformità non di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, si provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia;
3. Qualora nel corso degli accertamenti documentali o in sede ispettiva vengano accertate delle violazioni, viene redatto un rapporto di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura del Servizio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione della sanzione prevista.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L. 24 novembre 1984 n. 689;
5. Le principali sanzioni previste dalle norme vigenti, sono riportate nell'Allegato 10 al presente Regolamento.

Art. 23 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge statali e regionali.
2. Ai sensi dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 1 comma 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli importi fino a concorrenza dei quali non sono effettuati i rimborsi sono pari ad € 20,00 (venti/00).
3. Le modifiche successivamente intervenute con legge o regolamento statale o regionale si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
4. Il Dirigente del Servizio della Città metropolitana di Roma Capitale competente al Controllo sugli Impianti Termici civili provvede, con propria determinazione, ad aggiornare la modulistica e gli allegati tecnici al presente regolamento per adeguarli a successive disposizioni di legge e regolamenti regionali.
5. Gli importi dei contributi a carico del responsabile dell'impianto (*Bollino verde*) e le tariffe delle ispezioni con addebito di cui agli artt. 13 e 14, riportati nell'Allegato 8 possono essere aggiornati con Determinazione del Dirigente del Servizio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, applicando la media aritmetica agli importi minimo e massimo indicati dalla regolamentazione regionale per la corrispondente tipologia di impianto.

ALLEGATO TECNICO

Allegato 1. Normativa di riferimento

- **Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002** sul rendimento energetico in edilizia;
- **Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010** sulla prestazione energetica in edilizia;
- **Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012** sull'efficienza energetica;
- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083** “*Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile*”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** “*Testo unico in materia edilizia*”
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689** “*Modifiche al sistema penale*”;
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46** “*Norme per la sicurezza degli impianti*” artt. 8, 14 e 16;
- **Legge 9 gennaio 1991 n. 10** “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412** “*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551** “*Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia*”
- **Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n.164** “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*” e ss.mm.ii.
- **Decreto Ministeriale 17 marzo 2003** “*Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia*”
- **Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192** “*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*” e s.m.i.”;
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152** “*Norme in materia ambientale*”, parte V, Titolo II “*Impianti Termici Civili*”;
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311** “*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.*”
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37** “*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.*”
- **Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115** “*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*”
- **Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59** “*Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*”.
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26.06.2009** “*Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*”;
- **Decreto interministeriale 26 giugno 2015** “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”;

- **Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56:** *"Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE"*.
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28** *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43** *"Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra"*.
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012** *"Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*.
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012** *"Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.»"*.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74** *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192"*;
- **Legge 3 agosto 2013, n. 90** *"Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"*
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.02.2014** *"Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica"*;
- **Decreto Legislativo 04 luglio 2014 n. 102** *"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"*;
- **Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015** *"Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici"*.
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2015** *"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"*.
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015** *"Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009"*;
- **Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14** *"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento"*, art. 51 comma 1 lettera d) come modificato dall'art. 21 della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7;
- **Deliberazione di Giunta Regione Lazio 20 febbraio 2018 n. 104** *"Rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici effettuate dalle Autorità Competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013, istituzione del Tavolo tecnico regionale e del Comitato di indirizzo degli impianti termici"*.
- **ENEA – Linee Guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle Ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto Legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013"**

Allegato 2. Definizioni

- a) **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo di cui effettuate dall'autorità competente o dall'Organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- b) **bollino verde:** attestazione di pagamento del contributo da parte del responsabile dell'impianto, previsto dall'art. 10 comma 3 lettera c) del D.P.R. 74/2013, articolato in base alla potenza degli impianti, determinato secondo i criteri indicati dalla Regione, per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi;
- c) **autorità competente:** "l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini del presente Regolamento è costituita dai Comuni se la popolazione è superiore a quarantamila abitanti e dalla Città metropolitana di Roma Capitale per i Comuni con popolazione fino a quarantamila abitanti;
- d) **caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
- e) **caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
- f) **certificazione energetica dell'edificio:** è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
- g) **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- h) **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- i) **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
- j) **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- k) **condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- l) **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un *impianto termico*;
- m) **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento *dell'impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- n) **contabilizzazione del calore:** la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi;

- o) **contatore di fornitura:** apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;
- p) **contatore divisionale o individuale:** apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;
- q) **contratto servizio energia:** un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE;
- r) **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- s) **consumo di energia finale:** tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
- t) **cucina economica:** una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;
- u) **diagnosi energetica o audit energetico:** la procedura sistematica prevista dall'art. 8 del D. Lgs 102/2014 finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
- v) **edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
- w) **ENEA:** Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
- x) **energia termica:** calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
- y) **energia:** tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
- z) **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'*impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- aa) **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- bb) **generatore di calore o caldaia:** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;
- cc) **generatore ibrido:** generatore che utilizza più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e di gestione. Un esempio,

- non esaustivo, è costituito da un generatore di calore composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione;
- dd) **generatore di calore disattivato:** generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare;
- ee) **generatore di calore modulare:** generatore di calore costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico;
- ff) **gradi giorno di una località:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- gg) **impianto termico:** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. 1-tricies del D. Lgs 192/2005 e ss.mm. 2005 e ss.mm.ii, è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono ricompresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi, dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- hh) **impianto termico centralizzato:** un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
- ii) **impianto termico di nuova installazione:** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- jj) **impianto termico individuale:** un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
- kk) **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento;
- ll) **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto e/o al soggetto delegato;
- mm) **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- nn) **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire, nel tempo, la sicurezza e la funzionalità e tali da conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- oo) **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo

con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

- pp) **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termici;
- qq) **manutentore abilitato:** il soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ad operare sugli impianti (impianti termici e impianto gas nel caso di impianti termici alimentati a combustibile gassoso) di cui al Decreto del Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37.
- rr) **manutentore accreditato** il soggetto, secondo quanto definito alla lettera precedente, iscritto nell'apposito elenco dell'autorità competente, pubblicato sul sito istituzionale, che aderisce allo specifico protocollo di intesa, concordato con l'autorità competente e finalizzato alla calmierazione dei prezzi, alla qualificazione degli operatori ed in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti.
- ss) **modulo termico:** generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili dove l'elemento termico è composto da uno scambiatore di calore e da un bruciatore;
- tt) **occupante:** è qualunque soggetto che abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici, pur non essendone il proprietario;
- uu) **organismo esterno:** è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- vv) **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni* sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
- ww) **pompa di calore:** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- xx) **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- yy) **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- zz) **potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore* di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- aaa) **potenza termica utile di un generatore di calore:** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- bbb) **proprietario dell'impianto termico:** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori o ai rappresentanti legali;

- ccc) **rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico):** è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 74 del 2013; .
- ddd) **rapporto di prova:** è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;
- eee) **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
- fff) **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di *esercizio*. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ, definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- ggg) **rendimento di produzione medio stagionale:** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di *esercizio*. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- hhh) **rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- iii) **responsabile dell'impianto termico:** responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
- jjj) **rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento):** qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- kkk) **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato;
- lll) **scheda identificativa dell'impianto:** è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;
- mmm) **Servizi energetici degli edifici:**

- i. *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - ii. *produzione di acqua calda sanitaria*: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - iii. *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - iv. *illuminazione*: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- nnn) **sogetto esecutore**: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- ooo) **sostituzione di un generatore di calore**: è la rimozione di un vecchio *generatore* e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore a più del 10% della potenza del *generatore* sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- ppp) **sottosistema di distribuzione**: circuito idronico o aeraulico utilizzato per il trasporto del calore;
- qqq) **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- i. prodotto della *combustione*;
 - ii. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali, quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - iii. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - iv. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- rrr) **stufa**: l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto per scambio diretto;
- sss) **tecnico abilitato**: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali, ovvero ai collegi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste;
- ttt) **teleriscaldamento o teleraffreddamento**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigeranti da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua sanitaria;
- uuu) **termocamino**: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
- vvv) **termocucina**: una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;
- www) **termoregolazione**: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;
- xxx) **termostufa**: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
- yyy) **terzo responsabile dell'impianto termico**: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è

- delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'*esercizio*, della *conduzione*, del *controllo*, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- zzz) **unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- aaaa) **unità immobiliare residenziale e assimilata:** unità immobiliare a sé stante o inserita in un edificio, destinata ad essere utilizzata come civile abitazione, o destinata ad attività professionali, commerciali o associativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studio medico, studio legale, agenzia di assicurazioni, sindacato e patronato o adibiti ad uffici pubblici o privati;
- bbbb) **unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011.
- cccc) **valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
- dddd) **Segno identificativo:** è il segno da allegare/apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica (bollino verde). Il Segno identificativo è univocamente individuabile e gestito in modo da prevenire contraffazioni. L'autorità competente o l'organismo esterno, mediante circolari applicative definisce le procedure, caratteristiche e modalità di utilizzo del segno identificativo da parte dei manutentori o dei responsabili degli impianti. Il segno identificativo può essere acquistato dai manutentori presso gli uffici dell'autorità competente o dell'organismo esterno, con le modalità da questi indicate.
- eeee) **sistema di contabilizzazione:** sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;
- ffff) **sistema di termoregolazione:** sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
- gggg) **sotto-contatore:** contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;
- hhhh) **tonnellata equivalente di petrolio (Tep):** unità di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
- iiii) **UNI:** Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Allegato 3 - Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Gli impianti termici devono essere muniti della seguente documentazione:
 - a) **libretto di impianto** per la climatizzazione conforme al modello di cui all'Allegato I decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
 - b) **libretto di uso e manutenzione dell'impianto** reso dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) **libretti di istruzioni, di uso e manutenzione dei generatori**, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d) **autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL/INAIL**, ove obbligatori;
 - e) **dichiarazione di conformità** prevista dall'articolo 7 del D.M. 37/2008, completa di allegati obbligatori tra cui il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste. Gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore del D.M. 37/2008 devono essere muniti della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). Gli impianti termici sono soggetti alla progettazione prevista dalla Legge 10/91 e dal D. Lgs 192/05: l'installatore non può rilasciare dichiarazione di rispondenza. Il progetto degli impianti installati antecedentemente alla Legge 10/91 dovevano rispettare la Legge 373/76, rimasta in vigore fino al 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore della Legge 10/91 e il suo regolamento d'attuazione DPR 412/93.
 - f) **rapporti di controllo di efficienza energetica** conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 e s.m.i.;
 - g) **dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione** conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto;
 - h) **documentazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006**, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.
2. Il libretto dell'impianto termico, conforme al modello di cui all'allegato I del D.M. 10 febbraio 2014, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, indipendentemente dalla loro potenza termica, e sostituisce i precedenti libretti di impianto e libretti di centrale di cui all'art. 11 comma 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto e allegati al nuovo libretto;
3. La compilazione iniziale delle schede pertinenti del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, deve essere effettuata dalla ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di efficienza energetica. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'impianto, deve essere inviata dall'installatore alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni dalla compilazione.
4. In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede.
5. Per ogni sistema edificio/impianto occorre compilare un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione

invernale è distinto dall'impianto di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui si è in presenza di un solo servizio centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l'altro servizio risulti autonomo, si provvede, per quest'ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi.

6. Per gli impianti esistenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si è provveduto alla compilazione del nuovo libretto e ad inviare la scheda identificativa dell'impianto alla Città metropolitana di Roma Capitale, il responsabile dell'impianto, con l'eventuale ausilio del manutentore, compila il libretto ed invia la scheda identificativa dell'impianto alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. L'assenza del libretto di impianto, la mancata compilazione o la compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative ove previste dalla normativa regionale;
8. Il mancato invio all'Autorità competente della scheda identificativa dell'impianto può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative ove previste dalla normativa regionale.

Allegato 4. Temperatura ambiente e limiti di esercizio

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di $26^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino sprechi di energia.

Tab. 4.1. Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Gradi Giorno	Zona Climatica	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10
Da 1401 a 2010	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12
Da 20101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 Aprile	14
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

Tab. 4.2. gradi/giorno dei comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.00 abitanti.

Comune	Altezza s.l.m. casa comunale	Gradi giorno	Zona climatica
AFFILE	684	2535	E
AGOSTA	382	1898	D
ALLUMIERE	522	2134	E
ANGUILLARA SABAZIA	195	1642	D
ANTICOLI CORRADO	508	2408	E
ARCINAZZO ROMANO	831	2783	E
ARICCIA	412	1942	D
ARSOLI	470	2199	E
ARTENA	420	1912	D
BELLEGRA	815	2758	E
BRACCIANO	280	1786	D
CAMERATA NUOVA	810	2921	E
CAMPAGNANO DI ROMA	270	1769	D
CANALE MONTERANO	378	1952	D
CANTERANO	602	2328	E
CAPENA	160	1747	D
CAPRANICA PRENESTINA	915	2927	E

CARPINETO ROMANO	550	2063	D
CASAPE	475	2189	E
CASTEL GANDOLFO	526	1966	D
CASTEL MADAMA	428	2104	E
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	752	2652	E
CASTELNUOVO DI PORTO	250	1733	D
CAVE	399	1926	D
CERRETO LAZIALE	520	2224	E
CERVARA DI ROMA	1053	3134	F
CERVETERI	81	1450	D
CIAMPINO	124	1582	D
CICILIANO	619	2427	E
CINETO ROMANO	519	2129	E
CIVITELLA SAN PAOLO	195	1811	D
COLLEFERRO	218	1571	D
COLONNA	343	1832	D
FIANO ROMANO	97	1637	D
FILACCIANO	197	1814	D
FORMELLO	225	1693	D
FRASCATI	320	1818	D
GALLICANO NEL LAZIO	241	1659	D
GAVIGNANO	404	1935	D
GENAZZANO	375	1886	D
GENZANO DI ROMA	435	1982	D
GERANO	502	2229	E
GORGA	766	2547	E
GROTTAFERRATA	329	1801	D
JENNE	834	2788	E
LABICO	319	1791	D
LANUVIO	324	1532	D
LARIANO	350	1575	D
LICENZA	475	2260	E
MAGLIANO ROMANO	270	1769	D
MANDELA	487	2075	D
MANZIANA	369	1936	D
MARANO EQUO	450	2013	D
MARCELLINA	285	1865	D
MARINO ⁽¹⁾	360	1919	D
MAZZANO ROMANO	200	1649	D
MENTANA	150	1641	D
MONTE PORZIO CATONE	451	2009	D
MONTECOMPATRI	576	2222	E
MONTEFLAVIO	800	2805	E
MONTELANICO	297	1754	D
MONTELIBRETTI	232	1789	D
MONTORIO ROMANO	575	2224	E
MORICONE	296	1903	D
MORLUPO	207	1831	D
NAZZANO	202	1832	D

NEMI	521	2161	E
NEROLA	453	2018	D
OLEVANO ROMANO	571	2344	E
PALESTRINA	450	2141	E
PALOMBARA SABINA	372	2012	D
PERCILE	575	2440	E
PISONIANO	532	2280	E
POLI	435	2121	E
PONZANO ROMANO	205	1828	D
RIANO	125	1599	D
RIGNANO FLAMINIO	250	1908	D
RIOFREDDO	705	2761	E
ROCCA CANTERANO	745	2640	E
ROCCA DI CAVE	933	2958	E
ROCCA DI PAPA	680	2399	E
ROCCA PRIORA	768	2548	E
ROCCA SANTO STEFANO	664	2325	E
ROCCAGIOVINE	520	2203	E
ROIATE	697	2430	E
ROVIANO	523	2287	E
SACROFANO	260	1751	D
SAMBUCI	434	2114	E
SAN CESAREO	312	1908	D
SAN GREGORIO DA SASSOLA	420	2091	D
SAN POLO DEI CAVALIERI	651	2484	E
SAN VITO ROMANO	655	2488	E
SANT'ANGELO ROMANO	400	1928	D
SANT'ORESTE	420	2209	E
SANTA MARINELLA	7	1264	C
SARACINESCO	908	2787	E
SEGNI	668	2331	E
SUBIACO	408	2034	D
TOLFA	484	2070	D
TORRITA TIBERINA	174	1773	D
TREVIGNANO ROMANO	173	1605	D
VALLEPIETRA	825	2705	E
VALLINFREDA	870	2920	E
VALMONTONE	303	1715	D
VICOVARO	300	1891	D
VIVARO ROMANO	756	2855	E
ZAGAROLO	303	1893	D

Da ultimo censimento ISTAT hanno popolazione superiore a 40.000 abitanti i seguenti comuni:
Roma, Albano Laziale, Anzio, Ardea, Civitavecchia, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Marino⁽¹⁾, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Tivoli, Velletri.

(1). Su specifica richiesta del Comune di Marino, la Città metropolitana di Roma Capitale continua a svolgere il Servizio di controllo degli impianti termici, nelle more dell'autonoma organizzazione del Servizio.

Allegato 5. Elenco dei Manutentori accreditati

1.Schema di avviso pubblico

AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VISTI

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08);
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 che disciplina il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari;
- D.M. 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (pdf, 579 KB) recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019);
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note.
- la Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 104 recante "*Rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici effettuate dalle Autorità Competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e sm.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013, istituzione del Tavolo tecnico regionale e del Comitato di indirizzo degli impianti termici.*"

CONSIDERATO

- Che la Regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale hanno in corso la predisposizione di appositi Regolamenti in materia e che nelle more dell'approvazione di questi, ai fini del presente Avviso resta vigente, per quanto compatibile con le disposizioni normative nazionali, la DGP 729.36 del 2.11.2011 della Provincia di Roma – oggi Città metropolitana;

PREMESSO

- che la normativa nazionale e regionale vigente individua nelle Province le Autorità Competenti per le attività di ispezione degli impianti termici nei territori comunali fino a 40.000 abitanti;

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) è Autorità competente ad effettuare i controlli sul rendimento energetico degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari installati nei territori dei comuni con popolazione fino 40.000 abitanti;
- che ai sensi del comma 14, allegato L del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i, le Autorità Competenti “*accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione da parte dei manutentori degli impianti termici, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal presente Avviso, del più recente rapporto di controllo e manutenzione*”;
- che per quanto sopra esposto si rende necessaria l’istituzione dell’Elenco dei Manutentori

Tutto ciò premesso

la Città metropolitana di Roma Capitale

istituisce l’Elenco delle ditte di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento localizzati nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti ricadenti nel territorio metropolitano.

L’istituzione dell’Elenco dei Manutentori, tramite la sottoscrizione al *Protocollo di Adesione* da parte delle imprese di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, ha come obiettivi principali:

- favorire l’esecuzione di controlli di avvenuta manutenzione sugli impianti di riscaldamento e di condizionamento, regolando gli interventi di manutenzione,
- incentivare, uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione e di verifica degli impianti termici e di condizionamento presenti sul territorio
- disciplinare le procedure per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti, riguardanti lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici.
- ridurre notevolmente i disagi ai cittadini in termini di tempo per la compilazione e la consegna delle relative pratiche;

CONDIZIONI

Le ditte che richiederanno l’iscrizione dovranno sottoscrivere il *Protocollo di Adesione* e rispettare le procedure operative per la trasmissione dei dati, così come definite dalla Città metropolitana.

Si precisa che l’inserimento nell’*Elenco dei manutentori* è condizione necessaria affinché le ditte stesse possano acquistare i bollini verdi virtuali da applicare sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica e utilizzare per la trasmissione dei dati l’interfaccia *E-manutentori* predisposta dalla Città metropolitana.

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE

La validità dell’iscrizione è indeterminata e decorre dalla comunicazione dell’esito positivo della domanda di iscrizione, salva la verifica del permanere dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

MODALITA' DI ADESIONE

Le Ditte interessate dovranno effettuare una preiscrizione all'Elenco sopradetto all'indirizzo impiantitermici@cittametropolitanaroma.gov.it o altra modalità indicata sul sito Istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, inserendo tutti i dati richiesti e allegando:

- 1) La domanda di iscrizione compilata, firmata e corredata da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (Modulo reperibile sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale all'indirizzo <https://manutentori.cittametropolitanaroma.it>);
- 2) Il *Protocollo di Adesione* debitamente firmato (reperibile sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale all'indirizzo <https://manutentori.cittametropolitanaroma.it>

La Città metropolitana di Roma Capitale, tramite gli Uffici del Servizio 3 “*Tutela Aria ed Energia*” del Dipartimento IV, verificherà la regolarità di quanto dichiarato e procederà all'accettazione della richiesta inserendo l'istante nell'Elenco.

La mancata o errata compilazione o l'assenza di uno o più campi del Modello di richiesta indicati come necessari, comporterà l'invalidazione d'ufficio della dichiarazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Le Ditte richiedenti l'iscrizione *all'Elenco dei manutentori* dovranno essere abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'art. 1 comma 2 del suddetto D.M. 37/08.

In particolare esse sono:

- lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- lettera d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Il personale e le ditte manutentrici di impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, devono essere certificati e iscritti al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate**, ai sensi del DPR 43/2012.

Le Ditte che richiedono iscrizione *all'Elenco manutentori* dovranno essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione.

2. Protocollo di adesione all'Elenco dei Manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale"

Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia"

ELENCO DEI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

PROTOCOLLO DI ADESIONE

La Città metropolitana di Roma Capitale con il presente Protocollo intende:

- favorire l'esecuzione di controlli di avvenuta manutenzione sugli impianti di riscaldamento e di condizionamento, regolando gli interventi di manutenzione,
- incentivare, uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione e di verifica degli impianti termici e di condizionamento presenti sul territorio
- disciplinare le procedure per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti, riguardanti lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici.

La Città metropolitana di Roma Capitale si impegna a:

- a) Promuovere una campagna informativa mirata ai responsabili degli impianti del territorio di riferimento (Comuni con popolazione inferiore ai 40 mila abitanti);
- b) Indicare nel portale istituzionale i manutentori iscritti all'elenco, evidenziando la zona di interesse degli utenti;
- c) Attivare l'ufficio di back office per consentire ai manutentori, che rispettano i requisiti normativi, di accreditarsi;
- d) Fornire un ID ed una Password ad uso esclusivo della Ditta iscritta per il successivo inserimento delle autocertificazioni nel sistema informativo;
- e) Inserire la ditta richiedente nell'elenco pubblico, a disposizione per la consultazione dei cittadini, sul sito Internet della Città metropolitana di Roma Capitale;
- f) Richiedere la pubblicazione dell'elenco anche sui siti dei Comuni interessati, ovvero con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
- g) Fornire i *bollini verdi* virtuali dal giorno successivo all'iscrizione all'Albo ed in via esclusiva alle sole ditte inserite nell'*Elenco dei Manutentori*, esponendo l'interfaccia web per la gestione e l'acquisto di bollini virtuali;
- h) Mettere a disposizione l'interfaccia di inserimento di controllo manutentivo dove sarà indicato il bollino virtuale, precedentemente acquistato con applicativo dedicato di CMRC.

Le ditte aderenti al presente Protocollo si impegnano a:

- a) Accreditarsi contattando gli uffici di CMRC, in particolare lo Sportello Unico Gestione e Controlli impianti termici istituito presso gli uffici di via Ribotta 41 Roma, seguendo la procedura per via telematica all'indirizzo <https://manutentori.cittametropolitanaroma.it>
- b) Effettuare le operazioni di manutenzione a regola d'arte e secondo la normativa vigente per assicurare il controllo delle emissioni in atmosfera ed il regolare funzionamento dell'impianto;
- c) Utilizzare l'interfaccia di inserimento di controllo manutentivo messa a disposizione dalla Città metropolitana di Roma Capitale, dove sarà indicato il bollino virtuale (vedi tabella B), precedentemente acquistato con applicativo dedicato di CMRC e reso disponibile;
- d) Compilare, timbrare e firmare da parte di personale tecnico qualificato il Rapporto di controllo tecnico.
- e) Allegare nell'interfaccia descritta al punto c), il rapporto della tipologia indicata; per gli impianti di nuova installazione dovrà inoltre essere allegato il libretto d'impianto e la dichiarazione di conformità;
- f) Consegnare una copia del Rapporto di controllo tecnico all'utente;
- g) Effettuare, per le parti di propria competenza secondo quanto previsto dal D. LLgs. 192/05 e s.m.i., la compilazione e l'aggiornamento del libretto d'impianto in occasione delle manutenzioni periodiche e degli interventi straordinari;
- h) Prendere visione del Codice Etico e di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, aderire ai principi di comportamento illustrati nello stesso Codice Etico e impegnarsi, anche a nome della Ditta che rappresenta, a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui al predetto Codice.

Le Ditte accreditate non sono autorizzate ad utilizzare né il logo della Città metropolitana di Roma Capitale né l'immagine dell'etichetta della stessa, per alcun motivo o finalità; è comunque vietato qualsiasi riferimento alla Città metropolitana fatta eccezione per la dicitura: "DITTA INSERITA NELL'ELENCO DEI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE".

Ogni violazione della sopra citata disposizione comporterà, oltre all'immediata esclusione della Ditta dall'Elenco, la denuncia alla Autorità giudiziaria competente.

Le ditte accreditate risulteranno inserite nell'Elenco dei manutentori fino ad eventuale rinuncia scritta da parte della Ditta stessa o ad esclusione da parte della Città metropolitana per inadempienze rispetto alle condizioni espresse.

La Città metropolitana di Roma Capitale può rimuovere dall'Elenco dei manutentori le Ditte iscritte e contestualmente escluderle dall'accesso all'interfaccia eManutentori (<https://manutentori.cittametropolitanaroma.it>) in caso di gravi inadempienze nella manutenzione degli impianti termici o di inosservanza di quanto stabilito nel presente Protocollo. Si intende grave inadempienza un comportamento altamente lesivo dell'immagine della Città metropolitana relativamente alla campagna informativa verso i cittadini e le ditte (es. maggiorazione del costo del bollino: improprio utilizzo del nome o dell'immagine della Città metropolitana; comportamento gravemente scorretto nei confronti dei cittadini utenti; ecc.).

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti al protocollo verranno comunicati alle singole ditte accreditate a mezzo posta elettronica certificata. Tali variazioni verranno considerate tacitamente accettate a meno di comunicazione scritta di disdetta del Protocollo da parte dell'impresa.

La Ditta inserita nell'Elenco dei manutentori può dare disdetta dal Protocollo con comunicazione scritta alla Città metropolitana all'indirizzo di posta impiantitermici@cittametropolitanaroma.gov.it. Contestualmente, la Ditta dovrà restituire i bollini invenduti e consegnare le dichiarazioni sostitutive relative ai bollini distribuiti.

Per la Città metropolitana di Roma Capitale

Il Dirigente del Servizio

Dr.ssa Maria Zagari

Per adesione:

Ragione sociale

Il Legale Rappresentante

Timbro e Firma

.....

3. Domanda di adesione all'Elenco dei Manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale

OGGETTO: "Richiesta di iscrizione nell'Elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici e di condizionamento accreditate presso la Città metropolitana di Roma Capitale, dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici ai sensi delle normative vigenti, adesione al Protocollo pubblicato in allegato all'Avviso n°..... del"

Il sottoscritto (nome e cognome) _____,
nato/a _____ Provincia _____
in data ____/____/____ Cod. Fisc. _____ e
residente in via _____ civico _____
CAP _____ Comune _____
Provincia _____ in qualità di _____ della ditta
_____ P.IVA _____ con sede in via _____
Comune _____ Prov. _____ iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A.

di _____ al n° _____, iscritto nell'Albo Artigiani al n° _____
(per le ditte iscritte) tel. _____ fax _____
pec _____ mail _____

Eventuale associazione di categoria di riferimento _____

CHIEDE

- 1) *di essere iscritto nell'elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici accreditate presso la Città metropolitana di Roma Capitale consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale

DICHIARA

- 1) *di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al DM 22/01/2008 n. 37,
- 2) *di avvalersi di personale professionalmente qualificato ai sensi DM 22/01/2008 n. 37;
- 3) *di essere in possesso e di gestire, tarare e verificare periodicamente idonea strumentazione, necessaria ad effettuare le operazioni di manutenzione;
- 4) **che la Ditta richiedente e il personale di questa, risultano iscritti nel **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate**, di cui all'art.15 del DPR 146 16.11.2018 che svolgono una o più attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorati ad effetto serra
- 5) *di impegnarsi ad usare la modulistica e le procedure informatizzate predisposte dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
- 6) *di essere consapevole che per la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica dovrà accreditarsi all'elenco manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale, acquisendo le relative credenziali di accesso;
- 7) *di aderire al Protocollo accettandolo in ogni sua parte;
- 8) *accettare il Codice Etico e di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, aderire ai principi di comportamento illustrati nello stesso Codice Etico e di impegnarsi, anche a nome della Ditta che rappresenta, a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui al predetto Codice.
- 9) *di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando sin da ora la pubblicazione, con qualunque strumento, dei dati relativi alla ditta nell'elenco degli operatori economici accreditati per le attività oggetto della presente richiesta.

Data

Timbro e Firma

N.B.

** Richiesta e dichiarazioni obbligatorie ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale.*

*** Solo per Ditte di manutenzione di impianti di refrigerazione e condizionamento.*

Allegato 6: Accertamenti e ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. 74/2013)

Tab. 6.1. Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto di controllo (ALL. A D.P.R. 74/2013)

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione rapporto di controllo	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1 (Allegato II D.M. 10/2/2014)
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1 (Allegato II D.M. 10/2/2014)
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2 (Allegato III D.M. 10/2/2014)
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 (Allegato III D.M. 10/2/2014)
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 (Allegato III D.M. 10/2/2014)
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 (Allegato IV D.M. 10/2/2014)
Impianti cogenerativi	Micro-generazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 (Allegato V D.M. 10/2/2014)
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 (Allegato V D.M. 10/2/2014)
P = Potenza termica utile P _{el} = Potenza elettrica nominale.				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.				
(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014).				

Tab. 6.2. Accertamenti sugli impianti termici

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua sanitaria	Gas metano e GPL	$10 < P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezione ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	$10 < P \leq 20$	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
		$20 < P < 100$	Ispezione ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezione ogni 2 anni
	Tutti (2)	Macchine frigorifere/pompe di calore	$12 < P < 100$
≥ 100			Ispezione ogni 4 anni
Cogenerazione e teleriscaldamento		> 100	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
<p>(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione);</p> <p>(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria.</p>			

Allegato 7. Valori minimi consentiti del rendimento di combustione (All. B DPR 74/2013).

TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE	DATA DI INSTALLAZIONE (d)	VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMUBSTIONE (%)
Tutti	d < 29 Ottobre 1993	82 + 2 log Pn (**)
Tutti	29 Ottobre 1993 <=d<= 31 Dicembre 1997	84 + 2 log Pn
Standard	1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005	84 + 2 log Pn
Bassa Temperatura	1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005	87,5 + 1,5 log Pn
Gas a condensazione	1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005	91 + 1 log Pn
Gas a condensazione	d >= 8 Ottobre 2005	89 + 2 log Pn
No gas a condensazione	d >= 8 Ottobre 2005	87 + 2 log Pn
Aria Calda	<= 29 Ottobre 1993	77 + 2 log Pn
Aria Calda	> 29 Ottobre 1993	80 + 2 log Pn

(**) Log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in Kw

Per valori di Pn superiori a 400 Kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 Kw

Allegato 8 – Contributo a carico dei responsabili di impianto

Tab. 8.1. Importo del contributo (*Bollino verde*) per i rapporti di controllo di efficienza energetica.

Tipologia impianto	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore a fiamma	$10 < P \leq 35$	10,00
	$35 < P \leq 100$	22,00
	$100 < P \leq 200$	40,00
	$200 < P \leq 300$	70,00
	$P > 300$	170,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	$12 < P \leq 100$	18,00
	$P > 100$	70,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento		18,00
Impianti di microgenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	60,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	70,00
	$P_{el} \geq 1000$	80,00

N.B. Il contributo è escluso da campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Tab. 8.2. Tariffe delle ispezioni con addebito

	Tipologia di impianto	Importo ispezione [€]
1	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 10 kW a 35 kW	90,00
2	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 35,1 kW a 116 kW	120,00
3	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 116,1 kW a 350 kW	190,00
4	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare superiore a 350 kW	260,00
5	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva maggiore di 12 kW fino a 100 kW	90,00
6	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	140,00
7	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	140,00
8	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	110,00
9	Impianti alimentati da teleriscaldamento: Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	90,00
10	Impianti cogenerativi: Microgenerazione	160,00
11	Impianti cogenerativi: Unità cogenerative	275,00
12	Mancato rispetto da parte dell'utente dell'appuntamento fissato per la verifica dell'impianto termico di qualsiasi potenza ovvero diniego all'accesso per la verifica dell'impianto termico o mancata/tardiva comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte del responsabile dell'impianto (eventi non imputabili al verificatore).	50,00
13	Onere aggiuntivo per ripetizione dell'ispezione per causa imputabile al responsabile dell'impianto;	50% dell'importo previsto per il controllo della specifica classe di potenza
14	Ravvedimento operoso: penalità per pagamento spontaneo oltre 30 giorni dalla data del rapporto di ispezione e fino a 90 giorni	50,00
15	Ravvedimento operoso: Penalità per pagamento spontaneo oltre 90 giorni dalla data del rapporto di ispezione e fino a 120 giorni	100,00
16	Procedura coattiva di recupero del credito per mancato pagamento entro 120 giorni dall'ispezione	≥ 300,00
<p>Note: i costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).</p>		

Allegato 9 - Modalità operative delle ispezioni sugli impianti termici civili

1. La competenza del controllo degli impianti termici è assegnata al Servizio 3 “*Tutela Aria ed Energia*“ del Dipartimento IV “*Tutela e Valorizzazione Ambientale*” della Città metropolitana di Roma Capitale;
2. La verifica degli impianti termici è svolta dalla Città metropolitana di Roma Capitale tramite affidamento alla società *in house* Capitale Lavoro;
3. L’elenco dei verificatori incaricati delle ispezioni sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, unitamente a loro *curriculum vitae* in formato europeo da cui si evince il percorso formativo inerente la qualifica di verificatore e l’esperienza maturata in tale settore e copia della tessera di riconoscimento con la foto e il logo della Città metropolitana di Roma Capitale.
4. La visita dei verificatori è sempre preceduta con un anticipo di almeno 15 giorni da una comunicazione inoltrata con mezzi telematici tracciabili (pec, mail, sms; telefonata registrata) o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo tracciabile. Nella comunicazione sono specificate la data e l’ora (o la fascia oraria) in cui la visita verrà effettuata, la documentazione da esibire al verificatore, le modalità di svolgimento della verifica, i contatti per eventuali comunicazioni.
5. L’utente si intende regolarmente preavvisato quando la comunicazione preannunciante il controllo sia stata ricevuta in tempo utile ovvero siano decorsi i termini di giacenza, o ancora quando sia stato lasciato, con le modalità sopra descritte, presso l’unità immobiliare di sua competenza la “notifica di controllo”.
6. In caso di eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento fissato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, se comunicate con sufficiente anticipo, la data e/o l’ora, o la fascia oraria previste per la visita di controllo potranno essere modificate per motivate ragioni, per un numero massimo di 2 (due) volte consecutive, senza aggravio di spesa per l’utente, a condizione che l’utente stesso ne faccia richiesta per iscritto o mediante comunicazione telefonica alla Città Metropolitana o all’Ente da essa incaricato, entro sette giorni dal ricevimento della lettera di avviso e comunque con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’ispezione. In caso contrario, l’utente dovrà sostenere il costo del rimborso spese al verificatore per il mancato accesso all’impianto per causa a lui non imputabile, secondo l’importo stabilito nell’allegato 8 al presente Regolamento.
7. Alle richieste di modifica della data e/o orario per la verifica dell’impianto verranno applicate le seguenti modalità:
 - a) se la richiesta perverrà non oltre i cinque giorni solari precedenti la data fissata per la verifica, ovvero qualora la lettera di preavviso non sia stata ricevuta in tempo utile, la variazione non comporterà alcun aggravio di spesa a carico dell’utente;
 - b) se la richiesta perverrà successivamente al suddetto termine, la variazione potrà comportare un onere aggiuntivo per il controllo pari a quello previsto nel caso di ripetizione di visita per causa imputabile ai soggetti regolarmente preavvisati.
 - c) La possibilità di modifica di orario o data dell’ispezione sarà comunque subordinata alle complessive e contingenti esigenze organizzative e/o operative di programmazione della campagna di controllo in atto.
8. Nel caso non sia possibile in alcun modo mettersi in contatto con il proprietario o con l’occupante di un’unità immobiliare dove si presume sia attivo un impianto termico, la visita di controllo potrà essere preannunciata tramite la “*notifica di controllo*”, da lasciarsi in loco.

9. Alla data ed all'ora (ovvero entro la fascia oraria) comunicate, l'ispettore si presenterà all'indirizzo indicato nella lettera di preavviso munito di documento di riconoscimento.
10. L'effettuazione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliari avverrà con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto termico o di persona da esso delegata e sarà svolta in orari compresi tra le ore 8:00 e le 13:00 e tra le 14.00 ÷ 19.30 dei giorni lavorativi. Eventuali deroghe all'orario sopra indicato sono ammesse solo ed esclusivamente per venire incontro a specifiche richieste, debitamente documentate, da parte degli utenti e comunque previo consenso del verificatore incaricato. Le richieste telefoniche di variazione saranno valide solo se seguite, almeno due giorni prima della data prevista per la verifica, da richiesta scritta corredata da un documento di riconoscimento del richiedente inoltrata anche a mezzo mail o PEC o con altro mezzo tracciabile.
11. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il Responsabile dell'impianto:
 - a) in caso di impedimento ad essere presente può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia mediante delega scritta;
 - b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
 - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - i. i rapporti di manutenzione redatti e sottoscritti dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione;
 - ii. il libretto di impianto, regolarmente compilato, completo degli allegati e comprensivo almeno dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - iii. l'eventuale precedente libretto di impianto con le registrazioni relative ai cinque anni antecedenti la data di ispezione;
 - iv. le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - v. la dichiarazione di conformità dell'impianto completa degli allegati obbligatori, progetto impianto comprensivo di A.Q.E. e del certificato della Camera di Commercio con i requisiti professionali ai sensi del D.M. 37/2008;
 - vi. per impianti realizzati o ristrutturati successivamente all'entrata in vigore della legge 10/91, la documentazione tecnica progettuale riferibile all'art. 28 della legge 10/91 e ss.mm.ii.
 - vii. nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto.
 - d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di ispezione compilate dal verificatore.
12. L'ispettore dovrà accertare l'identità della persona presente al controllo annotando sul verbale le generalità, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale ed un recapito telefonico sia del responsabile, sia dell'eventuale delegato; in caso di persona delegata provvederà, inoltre, a ritirare la delega scritta e ad allegarla al verbale.
13. L'ispettore dovrà inizialmente accertare che:
 - a) il libretto di impianto sia correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
 - b) per gli impianti a combustione, il generatore sia stato predisposto per le verifiche di legge;
 - c) la conduzione e la gestione dell'impianto siano eseguite secondo le norme vigenti;
 - d) le manutenzioni ed i controlli periodici siano stati eseguiti con le modalità e la frequenza indicate dal costruttore, dall'installatore o dal manutentore;

- e) I rapporti di controllo di efficienza energetica siano stati rilasciati secondo cadenza prevista dal D.P.R. 74/2013, salvo diverse indicazioni regionali.
14. L'ispettore dovrà avere libero accesso ai locali ove è ubicato l'impianto e avrà il precipuo compito di controllare che la gestione, l'esercizio e la manutenzione periodica dell'impianto termico oggetto del controllo nonché l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia siano conformi ai disposti della vigente legislazione ed alle normative tecniche applicabili.
15. Nei casi di impianti con generatori di calore a combustione, secondo quanto disposto dalla norma tecnica UNI 10389, l'ispettore dovrà verificare i seguenti parametri:
- a) tipo di combustibile impiegato;
 - b) potenza termica utile del/dei generatore/i;
16. Sui generatori funzionanti con combustibili per i quali le norme tecniche stabiliscono i necessari coefficienti di calcolo del rendimento e del CO_n (2), dovranno essere misurati:
- a) la temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
 - b) la temperatura aria comburente;
 - c) la percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore;
 - d) il numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;
 - e) la percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione) nei fumi all'uscita del generatore;
 - f) la percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;
 - g) la perdita di calore sensibile nei fumi;
 - h) il rendimento di combustione del generatore.
17. In presenza di impianti con generatore di tipo B posto in locali abitati dovranno essere verificati:
- a) l'entità della depressione al camino (tiraggio) espressa con valore negativo ed in Pa (Pascal);
 - b) Sulla base delle verifiche visive e delle eventuali misurazioni effettuate e tenendo conto della documentazione presente al momento del controllo, l'ispettore valuterà, per quanto possibile, la regolarità della posizione del terminale di scarico dei prodotti della combustione, annotandolo sul verbale, se necessario.
18. Per tutti gli impianti di climatizzazione, limitatamente alle parti visibili dovranno essere controllati:
- a) lo stato delle coibentazioni;
 - b) lo stato dei dispositivi di regolazione e di controllo della temperatura del generatore e le loro impostazioni orarie;
 - c) l'assenza di riflusso in ambiente dei prodotti della combustione.
19. A seconda dei casi e dove ne ricorra la necessità, per potenzialità o configurazione dell'impianto, sul verbale dovrà essere riportato:
- a) se è presente un C.P.I. ovvero un N.O.P. rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF.;
 - b) se è presente un progetto per l'impianto termico come richiesto dall'art. 28 della L. 10/91;

- c) se è presente un certificato di conformità ai sensi del D.M. 37/08 (ex- Legge 46/90);
 - d) se è presente, per l'unità immobiliare o per l'edificio al cui servizio è posto l'impianto termico, l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192 s.m.i., o altro documento che ne abbia valore sostitutivo (A.Q.E.);
20. L'Ispettore, inoltre, eseguirà i seguenti accertamenti annotandoli, se del caso, sul verbale:
- a) che sia debitamente compilata, ove il sistema di contabilizzazione dell'impianto lo consenta, la scheda relativa ai consumi di combustibile;
 - b) nel caso di impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, accerterà l'esistenza della tabella di cui all'art. 9, comma 8 del D.P.R. 412/1993 e dell'esattezza e completezza dei dati in essa riportati; inoltre, controllerà l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
 - c) per impianti di potenza nominale maggiore o uguale a 350 kW, nel caso sia stato nominato un "*terzo responsabile*", procederà all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 74/2013; la mancanza di tali requisiti sarà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata;
 - d) Nel caso di impianti termici serviti da più di tre generatori di calore collegati allo stesso circuito è facoltà dell'ispettore procedere alle operazioni di controllo della combustione solo su un numero limitato di generatori e non sulla totalità degli stessi. In questo caso i generatori da controllare, in numero comunque non inferiore a tre, dovranno essere scelti tra quelli che, a giudizio dell'ispettore, presentano situazioni funzionali più critiche o più carenti sotto il profilo della manutenzione. L'onere della verifica sarà rapportato all'effettivo numero di generatori controllati. Nel caso si rendessero necessari, è facoltà della Città metropolitana di Roma Capitale richiedere controlli più approfonditi o particolari, anche di natura diversa da quelli espressamente previsti dal presente Regolamento, ma comunque attinenti alle finalità perseguite dalle norme di legge vigenti che attribuiscono all'Ente il ruolo di Autorità Competente. Tali controlli, eseguiti a cura e spese del responsabile dell'impianto, dovranno essere effettuati da personale o da ditte specializzate ed i risultati dovranno essere sottoposti all'Ente per le valutazioni del caso, in relazione alle cause che hanno determinato la richiesta. Resta comunque facoltà dell'Ente verificare e/o approfondire, direttamente o tramite gli organismi delegati alle verifiche, le risultanze così ottenute.
21. In presenza di Rapporto di controllo e manutenzione riportante prescrizioni da parte del manutentore, il verificatore dovrà riportarle integralmente nel rapporto di verifica evidenziando, per ognuna di esse, se il responsabile dell'impianto ha provveduto o meno alla messa a norma.
22. L'ispettore, previo consenso da parte del responsabile, potrà acquisire documentazione fotografica dell'impianto, da allegare al verbale:
23. Il verificatore dovrà fornire, all'utente che ne faccia richiesta, eventuali delucidazioni in merito alla campagna di ispezione ed alle norme di settore.
24. L'ispettore procederà ad effettuare le verifiche sui generatori a servizio dell'impianto, compilando, al termine delle operazioni di controllo, un apposito "*verbale di ispezione*" per ciascuno dei generatori verificati, riportando in tale verbale tutte le risultanze delle singole verifiche e tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie relativamente all'impianto; potranno inoltre esservi annotate le eventuali osservazioni effettuate dal responsabile d'impianto o dal suo delegato. Sul verbale dovrà essere inoltre chiaramente indicato l'importo totale della spesa dovuto per la visita di controllo (comprensivo di eventuali imposte) ovvero, nei casi previsti, dovrà essere chiaramente indicata la gratuità della visita di controllo.

25. Durante l'accesso negli edifici per l'espletamento delle ispezioni, il verificatore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza, prevenzione e protezione necessarie a tutelare la propria e l'altrui incolumità. Qualora vengano riscontrate situazioni che non rendano possibile l'espletamento dell'ispezione in sicurezza, il verificatore dovrà comunque redigere il rapporto di prova motivando l'impossibilità ad eseguire l'ispezione.
26. Il verbale, compilato in triplice copia, dovrà essere sottoscritto dall'ispettore e, per presa visione, dal responsabile dell'impianto o dal suo delegato; una delle copie sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o al suo delegato, e dovrà essere allegata al libretto d'impianto; sarà facoltà del responsabile dell'impianto o del suo delegato far annotare sul verbale eventuali dichiarazioni. Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto d'impianto (allegato "I" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma dell'ispettore.
27. L'esito di una verifica potrà essere la *conformità* o la *non conformità* alla normativa vigente dell'impianto oggetto di verifica.
28. In caso di *non conformità* il verificatore adotterà i seguenti criteri:
- a) Se le irregolarità riscontrate riguardano esclusivamente l'ambito tecnico-amministrativo e/o anomalie tecniche di lieve entità, che non investono la sicurezza dell'impianto e non costituiscono pericolo per l'incolumità di persone o cose, il verificatore provvederà a verbalizzarle nel rapporto di verifica, a prescrivere gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine congruo, commisurato alla complessità degli interventi da eseguire ed inversamente proporzionale alla pericolosità delle anomalie riscontrate, comunque non superiore a 60 giorni solari e consecutivi, e a richiedere la trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale della documentazione rilasciata da un professionista abilitato comprovante l'esecuzione degli adempimenti richiesti e la messa a norma dell'impianto, secondo la modulistica indicata dalla Regione Lazio o dall'ENEA nelle "Linee Guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013". È facoltà della Città metropolitana di Roma Capitale concedere, su richiesta del responsabile dell'impianto termico e per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi, una ulteriore proroga al termine stabilito dall'ispettore per la messa a norma dell'impianto pari ad altri 60 giorni solari e consecutivi. La proroga potrà essere concessa una sola volta per ogni singolo controllo. Il periodo di tempo concesso per la messa a norma dell'impianto (tempo di adeguamento ed eventuale proroga), non potrà comunque superare i 120 giorni solari e consecutivi. Se il responsabile dell'impianto non ottempera agli adempimenti richiesti nei termini indicati, sarà programmata una seconda verifica, a titolo oneroso per l'utente, con le stesse modalità descritte sopra per la prima ispezione. Qualora, in sede di seconda verifica, il verificatore constati il permanere delle irregolarità riscontrate nel corso della prima verifica, redige processo verbale di accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689 e lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto trasmettendone copia alla Città metropolitana di Roma Capitale, che provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D. Lgs. 192/2005 e succ.ve mod.ni e int.ni.
 - b) - Se le irregolarità riscontrate riguardano non conformità dell'impianto termico alle norme di sicurezza e/o non conformità del locale ove è installato il generatore di calore e/o relativamente alla regolare ventilazione e aerazione dei locali ove l'impianto è in uso, tali da comportare situazioni di pericolo per l'incolumità di persone, animali o cose, il verificatore provvederà a verbalizzare tale situazione di non conformità o di pericolo nel rapporto di verifica e diffida il responsabile da vietare l'utilizzo dell'impianto fino alla

rimozione delle irregolarità, richiedendo la trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale della documentazione rilasciata da un professionista abilitato comprovante l'avvenuta messa a norma. La Città metropolitana di Roma Capitale provvederà ad inviare una nota informativa al Sindaco del comune di competenza per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 14 della L. 46/1990 e del D.M. 37/2008. Nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, sarà informata la ditta fornitrice di combustibile per gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e, nel caso di impianti con potenza superiore a 35 kW soggetti a omologazione e controlli da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ex ISPESL, ora INAIL), anche al Dipartimento Territoriale dell'INAIL (già ISPESL) e, nel caso di impianti con potenza superiore a 116 kW soggetti a certificato di prevenzione Incendi, anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- c) qualora, in sede di verifica, il verificatore riscontri che la manutenzione dell'impianto non risulta effettuata secondo le prescrizioni della normativa vigente, oppure che, a seguito di manutenzione il responsabile dell'impianto non ha provveduto ad eliminare le irregolarità tecniche segnalate dal manutentore nel rapporto di prova, il verificatore redige processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689, a carico del responsabile dell'impianto e, se possibile, lo notifica immediatamente allo stesso responsabile dell'impianto e ne trasmette copia alla Città metropolitana di Roma Capitale che provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 192/2005 e succ.ve mod.ni e int.ni.
29. In caso di assenza del responsabile dell'impianto o di persona da questi delegata e in caso di diniego all'effettuazione della verifica (con riscontro dell'avvenuta ricezione dell'avviso di verifica da parte del responsabile entro la data prevista per la verifica), il verificatore, dopo aver atteso almeno 15 minuti oltre l'ora, ovvero oltre il termine della fascia oraria prevista, redige verbale di assenza o di diniego e, ove possibile, lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto affiggendolo sulla porta o nella cassetta postale dell'abitazione. La Città metropolitana di Roma Capitale provvederà ad inviare al Responsabile dell'impianto, la richiesta di pagamento secondo quanto previsto dall'Allegato 8 al presente Regolamento e ad inviare una diffida all'utente invitandolo a mettersi in contatto con l'Ufficio competente per programmare una nuova verifica con le stesse modalità previste per la prima verifica. In caso di reiterata assenza o di reiterato rifiuto, l'impianto sarà considerato potenzialmente pericoloso e, nel caso di impianti alimentati da gas di rete, la Città metropolitana di Roma Capitale procederà alla richiesta di sospensione del contratto di fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, ad informare le autorità competenti per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e ad inoltrare notizia di reato all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 340 del codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e dell'art. 5 della legge 06/12/1971 n. 1083.
30. Nel caso che, per qualsivoglia ragione, non sia possibile nel corso del controllo procedere ad effettuare l'analisi di combustione su uno o più dei generatori di calore a servizio dell'impianto termico, l'ispettore avrà facoltà di assumere come validi ai fini del controllo i valori di analisi di combustione riportati sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, rilasciato dal manutentore per il periodo in corso di validità al momento dell'ispezione, e riporterà tale informazione sul verbale di ispezione.
31. Nel caso tale rapporto non fosse presente, l'ispettore prescriverà di far effettuare al più presto un'analisi di combustione sul generatore di calore e di comunicarne i risultati comunque entro e non oltre i 30 giorni solari successivi alla data del controllo, riportando la prescrizione sul verbale di ispezione.

32. nei casi di cui ai commi 31 e 32 il controllo potrà essere riprogrammato, a discrezione della Città metropolitana di Roma Capitale, con addebito degli oneri aggiuntivi per ripetizione dell'ispezione di cui alla tab. 8.1 dell'Allegato 8 al presente Regolamento;
33. Se nel corso dell'ispezione si verificano, o sono riscontrate, condizioni tali che, a giudizio insindacabile dell'ispettore, ne impediscano la regolare prosecuzione, il controllo sarà sospeso e l'ispettore annoterà sul verbale le ragioni della sospensione. L'ispezione sarà quindi ripetuta per intero o per la parte di verifiche ancora non eseguite in data da concordare con il responsabile dell'impianto o suo delegato, con addebito degli oneri aggiuntivi per ripetizione dell'ispezione di cui alla tab. 8.1 dell'Allegato 8 al presente Regolamento;
34. Nel caso in cui durante il controllo sia riscontrata la presenza di uno o più impianti termici non noti o censiti, l'ispettore procederà all'accertamento delle loro caratteristiche, annotandolo sul verbale di visita di controllo. L'ispettore potrà procedere immediatamente al controllo di tali impianti se ciò non altera la programmazione complessiva dei controlli. I controlli così effettuati saranno gravati dagli oneri di spesa previsti e riportati nella Tabella 8.2. dell'Allegato 8 al presente Regolamento;
35. Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, sia accertata la presenza di irregolarità che esulano la materia del controllo di specifica competenza, tali irregolarità saranno riportate sul verbale e potranno essere oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.

Allegato 10. Sanzioni:

Soggetto responsabile	Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Min (€)	Max (€)	Note
Responsabile impianto	Mancato svolgimento operazioni di controllo e manutenzione	Art. 7 c. 1 D. Lgs. 192/2005	Art. 15 c. 5 D. Lgs. 192/2005	500,00	3.000,00	
Responsabile impianto	Rendimento dell'impianto inferiore ai minimi previsti dalla legge	Art. 31 c. 1 L. 10/1991	Art. 31, c. 1 L. 10/91	516,46 e	2.582,28	
Manutentore	Mancata redazione e sottoscrizione rapporto di controllo tecnico	Art. 7 c. 2 D. Lgs. 192/2005	Art. 15 c. 6 D. Lgs. 192/2005	1.000,00	6.000,00	La CMRC dà comunicazione alla CCIAA
Proprietario	Mancata installazione sotto-contatori	D. Lgs. 102/2014 art. 9 c. 5 lett. b)	D. Lgs. 102/2014 art. 16 c. 6	500,00	2500,00	Non si applica se presente rel. tecnica
Proprietario	Mancata installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	D. Lgs. 102/2014 art. 9 c. 5 lett. c)	D. Lgs. 102/2014 art. 16 c. 7	500,00	2500,00	Non si applica se presente rel. tecnica
Condominio	Mancata ripartizione delle spese in conformità alla normativa	D. Lgs. 102/2014 art. 9 c. 5 lett. d)	D. Lgs. 102/2014 art. 16 c. 8	500,00	2500,00	
Proprietario	Mancato deposito al Comune del progetto dell'impianto corredato da relazione tecnica che attesti la rispondenza alle prescrizioni della L. 10/1991	L. 10/1991 art. 28 comma 1 (D.P.R. 380/2001 art. 125 c. 1)	L. 10/1991 art. 34 comma 1 (D.P.R. 380/2001 art. 132 c. 1)	516,00	2582,00	Il Sindaco, applica la sanzione e ordina la sospensione dei lavori
Proprietario	Esecuzione opere difformi dal progetto e relazione depositata al Comune	L. 10/1991 art. 28 c. 1 (D.P.R. 380/2001 art. 125 c. 1)	L. 10/1991 art. 34 c. 2 (D.P.R. 380/2001 art. 132 c. 2)	5% del valore delle opere	25% del valore delle opere	
Costruttore/ Proprietario	Vendita di edificio nuovo o ristrutturato non dotato di dell'A.P.E.	D. Lgs. 192/2005 Art. 6 c. 1	D. Lgs. 192/2005 Art. 15 c. 8	3.000,00	18.000,00	
Proprietario	Locazione di edificio nuovo o ristrutturato non dotato di dell'A.P.E.	D. Lgs. 192/2005 Art. 6 c. 2	D. Lgs. 192/2005 art. 15 c. 9	300	1800	
Conduttore	Conduzione impianto termico civile di potenza superiore a 232 kW in assenza del patentino previsto dall'art. 287 del D. Lgs. 152/2006	D. Lgs. 152/2006 art. 287	D. Lgs. 152/2006 art. 287 comma 7	15,00	46,00	
Installatore	Mancata o incompleta redazione atto da allegare alla dichiarazione di conformità	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 284 c. 2	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 288 c. 1	100,00	300,00	